



CIRCOLARE N. 37

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma,

Prot. N . 0101525
Allegati: 3

OGGETTO: Ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici, applicabili mediante l'istituto della delegazione.

Al le Amministrazioni Centrali dello Stato
LORO SEDI
All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
00100 R O M A
Agli Uffici Centrali di Bilancio presso le Amministrazioni Centrali
LORO SEDI
All'Ufficio di Ragioneria presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
00100 R O M A
Alle Ragionerie Provinciali dello Stato
LORO SEDI
Al Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro
S E D E
Alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari
LORO SEDI

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
S E D E
Al Consiglio di Stato
S E D E
Alla Corte dei Conti
S E D E

Ai Tribunali amministrativi
regionali
LORO SEDI
All'Avvocatura Generale dello
Stato
S E D E
All'Istituto Nazionale di
Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica
Gestione ex ENPAS-Direzione
Generale
00185 R O M A

Talune società esercenti il credito hanno chiesto di conoscere il limite di cedibilità dello stipendio per cessioni e/o delegazioni di pagamento legali o “convenzionali” disciplinate queste ultime con circolari dello scrivente n. 46/95 e successive modificazioni e integrazioni.

Al riguardo si fa presente che nell'ipotesi di cumulo di cessione con le delegazioni di pagamento sopra specificate il limite è quello fissato dall'art. 70 del DPR 180/1950, pari alla metà dello stipendio e che tale limite può essere superato qualora l'amministrazione di appartenenza dell'impiegato “ne riconosca la necessità e dia il suo assenso”.

Devesi altresì precisare che per i cennati istituti, singolarmente considerati, il limite è fissato nel quinto dello stipendio rispettivamente dagli artt. 5 e 65 del cennato DPR 180/50.

Ne consegue che per le delegazioni “convenzionali” il limite di cedibilità del quinto dello stipendio può essere ragionevolmente superato nell'ipotesi in cui non preesista una delegazione legale, ovvero una cessione, in quanto non verrebbe ad essere alterato l'equilibrio finanziario del dipendente, preordinato dal legislatore con le disposizioni recate dal ripetuto DPR 180/50.

Circa gli oneri da porre a carico degli istituti delegatari, sia nella misura intera che ridotta, parametrati sul corrispettivo dovuto a Poste italiane Spa per i versamenti a mezzo

bollettino di conto corrente postale, se ne riportano, per completezza d'informazione, gli importi conseguenti agli aumenti deliberati dalla Società in parola dal 1.1.2001 e dal 1.1.2003:

onere annuale intero	1.1.2001	L. 1500.2.12 = L. 36.000
	1.1.2002	E 0,77.2.12 = E 18,48
	1.1.2003	E 1.2.12 = E 24
onere annuale ridotto	1.1.2001	L. 1250.12 = L. 15.000
	1.1.2002	E 0,65.12 = E 7,80
	1.1.2003	E 0,84.12 = E 10,08

La presente modifica e integra le precedenti circolari n. 46 dell' 8 agosto 1995, n. 63 del 16 ottobre 1996 e n. 29 dell' 11 marzo 1998 che ad ogni buon fine si allegano.

Il Ragioniere Generale dello Stato